

Pordenone, lì 21/07/2023

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 24/2023

OGGETTO:	Aggiornamento Testo Unico Sicurezza – luglio 2023
-----------------	--

È stato pubblicato il nuovo testo aggiornato del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) nella versione di luglio 2023. Il pdf è scaricabile [cliccando su questo link](#).

Tra i vari aggiornamenti che sono stati apportati (consultabili per intero a pagina 5 del Testo Unico allegato, sotto la voce “Aggiornamenti – versione luglio 2023), ci focalizziamo su due aspetti principali:

1. È stato inserito il Decreto Legge Lavoro, nella sua versione definitiva (D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85).
Come vi avevamo già riferito nella ns. precedente [circolare n. 18/23](#), il D.L. Lavoro è intervenuto sul Testo Unico Sicurezza con le seguenti modifiche:
 - Il medico competente per l’effettuazione della **sorveglianza sanitaria** dovrà essere nominato non solo nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza, bensì anche laddove lo preveda il DVR. Una tale modifica risponde alla necessità di dare rilievo alle esigenze che nel concreto emergono nei contesti lavorativi, al di là delle fattispecie delineate dalle norme di legge;
 - Al fine di ridurre gli infortuni, si estende espressamente anche ai lavoratori autonomi - che compiono opere o servizi - l’applicazione delle misure di sicurezza previste dal titolo IV del D.lgs. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili;
 - Il medico competente, in occasione delle visite di assunzione (visite di idoneità iniziale), dovrà richiedere al lavoratore la **cartella sanitaria** rilasciata dal precedente datore di lavoro e dovrà tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Su questo aspetto, **la modificazione apportata dalla legge di conversione** riguarda la precisazione che l’obbligo in esame non sussiste nei casi in cui la cartella sia oggettivamente irreperibile;
 - Maggior controllo sull’applicazione degli accordi in materia di **formazione** per la sicurezza sul lavoro e sul rispetto della normativa applicabile alla formazione sia da parte dei soggetti che la erogano, sia da parte dei destinatari dell’obbligo formativo;
 - Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro deve, oltre ad attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio che attesti l’avvenuta **formazione e addestramento specifico** degli utilizzatori;
 - Il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, provvede alla **propria formazione e al proprio addestramento specifico** al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Specularmente a questa novità, lo stesso D.L. del 4 maggio introduce sanzioni di natura penale in caso di mancato rispetto dell’obbligo posto in capo al datore di lavoro.
2. È stata inserita la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore ([nota del 13/07/2023](#))
In aggiunta alle regole già esistenti sintetizzate nella ns. precedente [circolare n. 23/23](#), nella nota l’INL sottolinea che:
 - Le mansioni che espongono i lavoratori alle vulnerabilità del caldo (con aumento del rischio

infortunistico) sono le attività non occasionali all'aperto, in particolare nei **settori dell'edilizia civile e stradale, comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare;**

- Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o "percepite", di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale "eventi meteo". Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi;
- **Durante le ispezioni andrà verificata la presenza** nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) della **valutazione del rischio da calore** e delle misure di prevenzione previste. In caso di mancanza, **la ripresa delle attività lavorative è condizionata** all'adozione di tutte le misure riportate nel verbale di prescrizione.

Per maggiori informazioni:

Enos Ceschin cell.: 335.6375588 mail: enos.ceschin@applika.net

Pietro Aloisio cell.: 335.6375575 mail: pietro.aloisio@applika.net

Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito www.applika.net

Cordiali saluti,

APPLIKA Srl

Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro indirizzo e-mail è stato acquisito da Fonti/Elenchi pubblici o perché è stato registrato in seguito ad incontri commerciali o contatti per telefono o fax. Dal momento che non siamo interessati ad inviare messaggi promozionali a persone o aziende non interessate ai ns. servizi o non consenzienti e, in riferimento al Reg. UE. 679/2016, se non intendete più ricevere nostre comunicazioni potete cancellarVi contattando Applika srl al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@applika.net

APPLIKA SRL

SEDE LEGALE E STUDI CONSULENZA
via Beato Odorico, 7 - 33170 Pordenone (PN)
Tel. +39 0434 247632 - Fax +39 0434 245765
info@applika.net - PEC: applika@pec.applika.net

www.applika.net

C.F. e P.IVA 01472540937 - REA PN - 79453
Capitale sociale € 26.250,00

Azienda con Sistema di Gestione
Qualità e Sicurezza certificato
secondo le norme ISO 9001:2015
e UNI EN ISO 45001:2018



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

CFA **AiFOS**
Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro